

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del **29 settembre 2026** ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 21347** del Registro di Segreteria, proposto dalla **Sig.ra Omissis**, nata a **Omissis**, rappresentata e difesa, dall'**Avv. Salvatore Braghini** presso il cui studio in Avezzano (AQ), Via Garibaldi n. 195, elegge domicilio, indirizzo pec: avvbraghini@pec.it;

CONTRO

- I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (c.f. 80078750587), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'**Avv. Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R),** pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in L'Aquila in via dei Giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto;

e nei confronti del:

- Ministero dell'Istruzione e del Merito (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* in L'Aquila presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila, indirizzo pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso presentato alla Segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo ed assunto in carico in data 27/03/2026, la ricorrente, sig.ra **Omissis**, insegnante di scuola primaria, riferisce di aver maturato diversi periodi contributivi nel settore privato prima di entrare stabilmente nella scuola statale. Dopo essere stata immessa in ruolo come docente, la ricorrente si è trovata nella condizione simile a molti lavoratori che avevano versato contributi in gestioni previdenziali differenti e che per poter conseguire una pensione unitaria e più favorevole dovevano procedere alla ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati. Per questo motivo, il 31 gennaio 2011 aveva presentato una domanda di ricongiunzione ai sensi della legge n. 29 del 1979. La domanda era stata depositata presso l'Istituto Comprensivo "Radice-Ovidio" di Sulmona, amministrazione presso la quale prestava servizio, e, successivamente, era stata inoltrata all'allora INPDAP nel luglio del 2012. Secondo la ricorrente, questo passaggio sarebbe ampiamente provato dal protocollo della scuola, dalle attestazioni rilasciate dalle dirigenti scolastiche che si sono succedute nel tempo e dalla documentazione postale che dimostrerebbe l'avvenuta spedizione della documentazione necessaria. Da quel momento, tuttavia, la procedura di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati si sarebbe bloccata.

La ricorrente sostiene che per oltre tredici anni l'INPS, subentrato all'INPDAP, non avrebbe mai definito la suddetta domanda, né ha adottato un vero provvedimento conclusivo. Nel corso degli anni la ricorrente avrebbe cercato ripetutamente di ottenere chiarimenti e la definizione della propria posizione, presentando istanze, richieste di sistemazione contributiva e, tramite i propri legali, numerosi solleciti formali.

Nel 2024, a seguito di una ulteriore richiesta di accesso agli atti, l'INPS comunicava di non essere riuscito a reperire parte della documentazione storica relativa agli archivi dell'ex INPDAP. L'istituto riferiva che alcuni materiali non risultavano più disponibili e che la ricerca era stata resa difficile anche da danneggiamenti e atti vandalici che avrebbero interessato gli immobili dove erano conservati gli archivi. Allo stesso tempo, tuttavia, l'ente riconosceva l'esistenza di documentazione postale che confermerebbe l'effettuazione di spedizioni da parte dell'istituto scolastico nel periodo in cui la domanda era stata inoltrata. Successivamente, nell'agosto del 2025, la ricorrente, tramite il suo difensore, ha inviato una formale diffida all'INPS, chiedendo di avviare immediatamente il procedimento di ricongiunzione. L'istituto ha sostenuto di non aver potuto considerare ammissibile la domanda originaria perché non risulterebbe presente alcun protocollo di ingresso dell'ex INPDAP. Inoltre, ha sostenuto che la domanda avrebbe dovuto essere presentata direttamente all'ente previdenziale e non alla scuola di appartenenza. Per queste motivazioni, ha invitato la ricorrente a presentare una nuova domanda attraverso le procedure telematiche oggi disponibile. La ricorrente, inoltre, insiste sul fatto che, all'epoca della presentazione, era perfettamente consentito trasmettere tali domande tramite l'amministrazione di appartenenza e che l'obbligo di utilizzare esclusivamente canali telematici sarebbe stato introdotto soltanto molti anni dopo. La ricorrente sostiene che il diritto alla ricongiunzione contributiva sarebbe un vero e proprio diritto soggettivo riconosciuto dalla legge e che non possa essere sacrificato per problemi organizzativi interni all'amministrazione. Viene sottolineato che l'INPS non ha contestato mai l'esistenza dei requisiti sostanziali necessari per la ricongiunzione, ma ha addotto esclusivamente aspetti procedurali legati alla tracciabilità della

domanda originaria. In particolare, denuncia la lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, l'inosservanza dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e il protrarsi di un silenzio amministrativo per un periodo eccezionalmente lungo, superiore a tredici anni. La ricorrente sostiene che non esista alcuna decadenza applicabile al caso concreto. Secondo la sua prospettazione, non si sarebbe in presenza di un vero provvedimento di diniego, ma di una situazione di persistente silenzio-inadempimento. Inoltre, la domanda di ricongiunzione non costituirebbe una richiesta immediata di prestazione pensionistica, bensì una domanda diretta alla valorizzazione dei contributi ai fini della futura pensione. Per queste ragioni il ricorso viene ritenuto pienamente ammissibile e tempestivo.

Sul piano dei danni, la signora **Omissis** afferma di aver subito un grave pregiudizio poiché, a causa dell'inerzia dell'INPS, non ha potuto conoscere con esattezza la propria posizione previdenziale, valutare i costi e i vantaggi della ricongiunzione e programmare adeguatamente il proprio percorso pensionistico. La quantificazione economica del danno viene tuttavia riservata ad una fase successiva. In conclusione, la ricorrente chiede di riconoscere la giurisdizione del giudice contabile sulla controversia, di dichiarare illegittimo il comportamento dell'INPS, di accertare il diritto alla ricongiunzione dei contributi maturati nel settore privato e di ordinare all'istituto previdenziale di dare seguito alla domanda presentata nel 2011, emanando un provvedimento espresso entro trenta giorni e fornendo tutte le informazioni necessarie per completare l'operazione. Chiede infine la condanna dell'INPS alle spese di giudizio e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta che provveda all'esecuzione della decisione giudiziaria.

2. L'INPS, costituitosi con memoria depositata in data 18/09/2026, contesta

radicalmente la suddetta ricostruzione. Secondo l'Istituto, tutta la documentazione prodotta dalla ricorrente dimostrerebbe esclusivamente che la scuola avrebbe spedito le domande, ma non prova che esse siano effettivamente pervenute all'ente previdenziale. L'INPS afferma di avere effettuato negli anni numerose verifiche, comprese ricerche negli archivi cartacei, senza mai rinvenire alcuna traccia della domanda di ricongiunzione. Non risulterebbero presenti né il fascicolo della pratica né le istanze che la ricorrente ha assunto essere state inoltrate. La difesa dell'Ente sottolinea, inoltre, che la ricorrente non ha prodotto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate. Secondo l'INPS, solo la raccomandata con ricevuta di ritorno consentirebbe di dimostrare con certezza che il destinatario abbia materialmente ricevuto la documentazione. I registri di protocollo della scuola e le attestazioni di spedizione dimostrerebbero soltanto l'invio della documentazione, non la sua effettiva consegna all'ente previdenziale. L'Istituto evidenzia anche che dalle stesse lettere di trasmissione prodotte dalla ricorrente emergerebbe che la documentazione è stata spedita mediante raccomandate semplici e non mediante raccomandate con avviso di ricevimento. Da ciò l'INPS trae la conclusione che mancherebbe la prova dell'avvenuta ricezione e che tale mancanza non può essere colmata mediante dichiarazioni successive della scuola. L'INPS osserva, inoltre, che già nel 2011 le istanze di questo genere avrebbero dovuto essere indirizzate direttamente all'ente previdenziale e non consegnate all'amministrazione scolastica di appartenenza. Dal 2019 la signora **Omissis** avrebbe effettuato numerosi solleciti, presentato richieste di variazione della posizione assicurativa, inoltrato nuovamente documentazione, promosso istanze di accesso agli atti e, infine, inviato una diffida formale. In ogni occasione, però, l'INPS ha ribadito che non esiste alcuna evidenza dell'avvenuta presentazione

all'ente della domanda di ricongiunzione del 2011.

Da queste premesse l'INPS conclude ritenendo che non vi sarebbe alcun silenzio-inadempimento da parte dell'Istituto perché mancherebbe il presupposto fondamentale, e cioè la prova che la domanda sia mai arrivata all'ente previdenziale. Se la domanda non è stata ricevuta, non può esservi alcun obbligo di pronunciarsi su di essa né alcuna inerzia amministrativa censurabile. L'Istituto aggiunge che nulla impedirebbe alla ricorrente di presentare oggi una nuova domanda di ricongiunzione. Evidenzia, però, che il costo dell'operazione verrebbe ricalcolato sulla base della retribuzione attuale, presumibilmente più elevata, con conseguente maggiore onere economico. Proprio per questo segnala anche l'esistenza dell'istituto del cumulo gratuito introdotto dalla legge n. 228 del 2012, che consentirebbe di valorizzare i contributi versati nelle diverse gestioni senza sostenere il costo della ricongiunzione. Infine, l'INPS formula difese subordinate. Qualora la Corte dovesse riconoscere il diritto della ricorrente alla ricongiunzione, l'Istituto sostiene comunque che non potrebbe essere condannato a provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza e che non sarebbe possibile nominare immediatamente un commissario ad acta.

In conclusione, la ricorrente avrebbe dimostrato, al più, che la scuola ha trasmesso la documentazione, ma non che essa fu effettivamente ricevuta dall'ente previdenziale; di conseguenza non esisterebbe alcun obbligo rimasto ineseguito e il ricorso dovrebbe essere integralmente respinto, con condanna alle spese.

3. Nell'udienza del 29 settembre 2026, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra Di Vincenzo Giuliana, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, presente la ricorrente, a mezzo dell'Avv. Salvatore Braghini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso con la

condanna alle spese di giudizio, precisando di voler rinunciare alla richiesta di nomina del commissario ad acta e con la richiesta affinché l'Ente previdenziale adotti il provvedimento richiesto entro i 30 gg o altro termine ritenuto congruo dal giudice; l'Avv. Capannolo, per l'INPS, che si è riportata alle conclusioni contenute nella memoria depositata, chiedendo il rigetto dello stesso, non avendo dimostrato la ricorrente la prova dell'avvenuta ricezione della domanda di ricongiunzione;

4. La causa, dunque, è stata trattata e decisa con deposito della sentenza in Segreteria.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto alla ricongiunzione dei contributi maturati nel settore privato, ex art. 2 della Legge 7 febbraio 1979, n. 29, dalla **Omissis**, iscritta alla gestione pubblica (c.d. ex Inpdap). In questo giudizio occorre dare atto della contumacia del Ministero dell'istruzione.

2. I motivi principali del ricorso possono essere ricondotti a cinque grandi profili di censura contro l'operato dell'Inps.

2.1 Esistenza e validità della domanda di ricongiunzione del 2011. La ricorrente sostiene di avere presentato regolarmente la domanda di ricongiunzione il 31 gennaio 2011, spedita il 4 luglio 2012 tramite l'istituzione scolastica presso cui prestava servizio. Secondo il ricorso, tale circostanza sarebbe dimostrata da protocolli, attestazioni delle dirigenti scolastiche e documentazione relativa all'inoltro della pratica all'allora Inpdap.

L'Inps afferma, invece, di non aver rinvenuto la domanda nei propri archivi e ritiene quindi non dimostrata la sua ricezione.

La ricorrente contesta questa conclusione sostenendo che l'eventuale smarrimento della documentazione da parte dell'amministrazione non possa essere fatto ricadere sul cittadino che ha correttamente presentato l'istanza.

2.2 Illegittimità del comportamento dell'Inps per la mancata conclusione del procedimento.

Un secondo motivo riguarda l'inerzia amministrativa. La ricorrente evidenzia che, a distanza di oltre tredici anni dalla presentazione della domanda, l'ente previdenziale non avrebbe mai concluso il procedimento con un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto. Secondo il ricorso, ciò viola: l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo; i principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione; il diritto dell'interessata ad ottenere una risposta chiara e motivata. L'azione giudiziaria viene quindi proposta anche per far cessare quello che viene qualificato come un vero e proprio silenzio-inadempimento.

2.3 Erroneità della tesi dell'Inps secondo cui la domanda doveva essere presentata direttamente dall'ente previdenziale.

L'Inps, nella risposta alla richiesta della ricorrente del 2025, sostiene che la domanda non fosse valida perché presentata alla scuola anziché direttamente all'Inpdap. Il ricorso contesta radicalmente questa impostazione. La difesa legale della **Omissis** afferma che, nel 2011, la procedura consentiva la trasmissione dell'istanza tramite l'amministrazione di appartenenza e che le modalità telematiche oggi richieste sono state introdotte successivamente.

2.4 Lesione del diritto soggettivo alla ricongiunzione contributiva.

Un altro motivo fondamentale è che la ricorrente considera la ricongiunzione un vero e proprio diritto soggettivo, previsto dalla legge per consentire l'unificazione

dei contributi versati in diverse gestioni previdenziali. L'Inps, secondo la ricorrente, non contesta l'esistenza dei periodi contributivi né la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge, ma oppone soltanto problematiche amministrative e documentali. Per la ricorrente tali problematiche non possono impedire, comunque, l'esercizio del diritto riconosciuto dall'ordinamento.

2.5 Danno derivante dal ritardo e dall'incertezza previdenziale. Infine, il ricorso sostiene che il comportamento dell'INPS ha prodotto un pregiudizio concreto. Per oltre un decennio la ricorrente non avrebbe potuto: conoscere con precisione la propria posizione previdenziale; valutare la convenienza economica della ricongiunzione; programmare consapevolmente il proprio pensionamento. La domanda risarcitoria non viene quantificata in modo definitivo, ma il danno viene espressamente allegato come conseguenza dell'ingiustificata inerzia dell'ente.

3. Il ricorso merita accoglimento.

3.1 Come è noto, l'art. 1, comma 2, c. g. c. dispone che "*sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica*". Specificamente, ai sensi dell'art. 62, r. d. n. 1214/1934, la Corte dei conti ha giurisdizione sui ricorsi in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato (comma 1) e su quelli che le sono attribuiti da leggi speciali (comma 2).

Secondo la consolidata giurisprudenza, nell'ambito dei ricorsi in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato, la giurisdizione contabile è esclusiva e comprende tutte le controversie funzionali alla pensione e concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione stessa. Dall'esame degli atti sussiste la giurisdizione contabile in quanto la ricongiunzione ex art. 2 della L. n. 29/1979 è finalizzata alla liquidazione di una pensione pubblica

e che, pertanto, la controversia dovrebbe essere devoluta al giudice competente sulla pensione finale. La giurisprudenza prevalente ha affermato che nelle controversie sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi, la giurisdizione appartiene al giudice competente a conoscere della pensione cui la ricongiunzione è strumentale. Per i dipendenti pubblici, quando la domanda di ricongiunzione è diretta all'accentramento dei contributi presso la gestione che erogherà il trattamento pensionistico pubblico, la controversia rientra generalmente nella giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di questione incidente sul diritto a pensione e sulla determinazione del trattamento di quiescenza.

Nel caso di specie risulta che i contributi maturati nel settore privato sono iscritti presso l'Inps; la dipendente è successivamente divenuta dipendente statale iscritta alla gestione ex Inpdap; la domanda, ex art. 2 L. n. 29/1979, è finalizzata al trasferimento della contribuzione presso la gestione pubblica che dovrà liquidare la futura pensione. Pertanto, l'oggetto sostanziale della controversia non è una prestazione previdenziale dell'AGO, bensì il diritto alla costituzione della posizione pensionistica pubblica mediante ricongiunzione, con effetti diretti sul futuro trattamento pensionistico. Pertanto, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto si verte sull'accertamento del diritto della dipendente pubblica alla ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati nel settore privato ai sensi dell'art. 2 L. n. 29/1979, diritto strettamente collegato alla costituzione e alla misura del futuro trattamento pensionistico pubblico.

3.2 In via preliminare, con riferimento alla domanda di accertamento del diritto alla ricongiunzione dei contributi maturati nel settore privato, ex art. 2 della Legge 7 febbraio 1979, n. 29, dalla sig. **Omissis**, iscritta alla gestione pubblica, si osserva che il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si

atteggi in termini formalmente impugnatori dal momento che si instaura con ricorso, non ammissibile se non in quanto l'Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente ovvero si sia formato il silenzio-rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato (art. 153, co. 1, lett. b, c. g. c.), non verte sulla legittimità del provvedimento contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè sulla sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto. L'attività del Giudice è, dunque, incentrata sull'accertamento di tale diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso, tant'è che il combinato disposto degli artt. 152 e 153 c. g. c., nel disciplinare il contenuto del ricorso pensionistico, prevede che lo stesso debba contenere, a pena di inammissibilità, oltre all' indicazione del giudice, gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni, mentre non richiede che si indichino i motivi specifici dell' impugnazione come, invece, prescritto, per il processo innanzi agli organi della giurisdizione amministrativa, dall' art. 40, lett. D), del c. p. a. approvato con D.lgs. 104/2010 (*cfr., ex multis, C. conti, Sez. giur. Liguria, sentt. 117/2020 e 94/2020*).

La giurisdizione pensionistica della Corte dei conti si sostanzia, quindi, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito questo Giudice è munito di giurisdizione esclusiva sul rapporto, in quanto tale estesa a tutte le questioni inerenti *l'an* e *il quantum* per cui nell' odierno giudizio non viene in rilievo la necessità di alcuna tutela caducatoria.

3.3 Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La vicenda origina dal ritardo/inerzia amministrativa dell'amministrazione

previdenziale sulla domanda di ricongiunzione dei periodi contributivi presentata dalla ricorrente. La sig. **Omissis** evidenzia che, a distanza di oltre tredici anni dalla presentazione della domanda, l'ente previdenziale non avrebbe mai concluso il procedimento con un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto. Secondo il ricorso, ciò viola: l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo; i principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione; il diritto dell'interessata ad ottenere una risposta chiara e motivata. L'azione giudiziaria viene quindi proposta anche per far cessare quello che viene qualificato come silenzio-inadempimento.

Dagli atti di causa emerge in maniera non equivoca che la domanda di ricongiunzione è stata predisposta, consegnata all'istituzione scolastica di appartenenza, protocollata e successivamente inoltrata nel 2012 all'allora Inpdap. Non si tratta di una semplice affermazione della ricorrente, ma di circostanze che risultano confermate da documentazione amministrativa e dalle attestazioni dei dirigenti scolastici succedutisi nel tempo.

La ricostruzione della ricorrente presenta quindi una continuità logica che rende difficile sostenere che la domanda non sia mai uscita dalla disponibilità della lavoratrice.

Pertanto, la vicenda deve essere risolta in base ad un principio fondamentale del diritto amministrativo: il cittadino non può subire le conseguenze delle disfunzioni interne della pubblica amministrazione. L'articolo 97 della Costituzione impone infatti il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Ciò significa che l'amministrazione deve organizzarsi in modo da garantire la corretta gestione e conservazione delle pratiche che riceve. Se una domanda viene presentata attraverso i canali istituzionali, come avvenuto nel caso di specie, e

successivamente si smarrisce durante il suo percorso amministrativo, il rischio di tale disfunzione non può essere trasferito sul cittadino che ha diligentemente adempiuto a tutti i propri obblighi.

La tesi dell'Inps si fonda, invece, soprattutto su un fatto negativo, vale a dire sul fatto che la documentazione inviata non si troverebbe. Tuttavia, dal punto di vista processuale, affermare che un documento non è reperibile non equivale necessariamente a dimostrare che esso non sia mai arrivato. Sono due circostanze diverse. Un documento può non trovarsi perché non è stato ricevuto, ma può anche non trovarsi perché è stato successivamente disperso, archiviato erroneamente o smarrito. Quando esistono elementi documentali che dimostrano l'inoltro dell'istanza, come risulta nel caso di specie e come anche affermato dall'Istituto previdenziale nella propria memoria di costituzione, la mera irreperibilità attuale perde gran parte della sua forza dimostrativa. Anzi, proprio perché gli archivi e la protocollazione rientrano nella sfera organizzativa dell'Amministrazione scolastica e dell'ente previdenziale, trova applicazione il principio della cosiddetta "vicinanza della prova". In sostanza, chi è nella migliore posizione per dimostrare un fatto deve sopportare il relativo onere probatorio. La ricorrente ha potuto provare l'esistenza della domanda, la protocollazione e la spedizione. Oltre questo limite materiale era difficile che potesse andare, soprattutto a distanza di molti anni. L'INPS, invece, è il soggetto che avrebbe avuto il controllo esclusivo delle procedure di ricezione, registrazione e conservazione della documentazione. Tra l'altro, la ricorrente aveva originariamente presentato nel 2012, periodo attenzionato, tramite la propria Amministrazione di appartenenza, sia la domanda di computo e riscatto a fini pensionistici, la domanda di riscatto ai fini della buonauscita, la domanda di

ricongiunzione ex art. 2 legge n,.29/79 e la domanda di accredito figurativo della maternità, risultando evasa solo la domanda di riscatto della buonauscita ma non le altre richieste.

3.4 Vi è poi un ulteriore aspetto che rafforza la posizione della ricorrente. Le dichiarazioni prodotte provengono da dirigenti scolastici dell'Istituto ove presta servizio la ricorrente e da un'amministrazione pubblica (cfr. estratto conto Modello 105 Poste Italiane relativo al mese di luglio 2012). Non si tratta di testimonianze private o di semplici dichiarazioni di parte. Sono attestazioni rese da pubblici funzionari nell'esercizio delle loro attribuzioni e riferite a risultanze documentali presenti presso l'istituto scolastico e Poste Italiane.

Per questa ragione esse possiedono un grado di attendibilità particolarmente elevato e difficilmente possono essere superate mediante la sola affermazione che l'ente previdenziale non riesce oggi a rinvenire il fascicolo.

3.5. Anche sotto il profilo sostanziale, la soluzione favorevole alla ricorrente appare più coerente con la natura del diritto in discussione. La ricongiunzione riguarda infatti la posizione previdenziale della lavoratrice e incide direttamente sulla futura pensione. In tale materia la giurisprudenza ha tradizionalmente privilegiato interpretazioni che preservino la posizione assicurativa del cittadino quando questi abbia manifestato tempestivamente la volontà di esercitare un proprio diritto. Nel caso in esame non si discute dell'esistenza del diritto astratto alla ricongiunzione, ma della sorte amministrativa di una domanda che risulta essere stata effettivamente predisposta dalla lavoratrice ed inoltrata dalla sua Amministrazione.

Pertanto, la ricorrente ha fornito un quadro probatorio serio, coerente e convincente circa la tempestiva presentazione della domanda originaria. In questa

prospettiva, l'assenza della pratica dagli archivi dell'Inps o dell'Istituto Comprensivo non sarebbe sufficiente a neutralizzare una sequenza documentale proveniente da altra amministrazione pubblica e rimasta sostanzialmente incontestata nei suoi elementi essenziali. Le conseguenze dell'eventuale smarrimento del fascicolo dovrebbero pertanto ricadere sull'apparato amministrativo e non sulla lavoratrice.

Risulta altresì priva di pregio l'affermazione dell'Istituto previdenziale che sostiene che già nel 2011 le istanze di questo genere avrebbero dovuto essere indirizzate direttamente all'ente previdenziale e non consegnate all'amministrazione scolastica di appartenenza. Come chiarito dall'INPS stesso con il Messaggio n. 3494 del 25 settembre 2018, l'utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione della domanda di ricongiunzione ex art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 è stato previsto soltanto a partire dall'01/12/2018.

4. Resta assorbita nelle già indicate considerazioni ogni altra questione proposta.

5. Considerati l'esito, lo svolgimento e la natura della lite, sussistono le ragioni, per disporre la compensazione, per intero, delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c. g. c., respinta ogni contraria eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva:

ACCOGLIE il ricorso della ricorrente e accerta il diritto alla ricongiunzione dei contributi maturati nel settore privato, ex art. 2 della Legge 7 febbraio 1979, n. 29, alla sig. **Omissis**, iscritta alla gestione pubblica (c.d. ex INPDAP), sulla base domanda di ricongiunzione presentata il 31 gennaio 2011.

Compensa le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 settembre 2026.

Il Giudice

Stefano Grossi

(f.to digitalmente)